

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 30 DELLA L.R. N. 37 DEL 2002 (Forme di pubblicità e comunicazione degli atti espropriativi relativi ad infrastrutture lineari energetiche con tensione superiore a 150 mila volts)

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/05/18814 del 10/10/2005

Al fine di chiarire le forme di comunicazione e pubblicazione degli atti espropriativi relativi a linee energetiche con tensione superiore a 150 mila volt, si ritiene utile ricostruire il quadro normativo vigente in materia di espropri, costituito dal D.P.R. n. 327 del 2001, modificato dal D.Lgs. n. 330 del 27.12.2004, recante "Integrazioni al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche."

Occorre in primo luogo sottolineare che, pur essendosi la Regione Emilia-Romagna dotata di una propria normativa in materia, nelle espropriazione per le infrastrutture lineari energetiche da realizzare nel territorio regionale trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 330 del 2004, in quanto normativa sopravvenuta alla legge regionale 19 dicembre 2002, n. 371. ¹

Il D.Lgs. n. 330 del 2004, dispone in particolare:

- all'art. 52-ter, comma 1, che "Per le infrastrutture lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante l'iter per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è effettuato mediante pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall'opera. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni (omissis).";

- all'art. 52-ter, comma 2, che "Le comunicazioni o notificazioni non eseguite per irreperibilità o assenza del proprietario sono sostituite da un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati dalla infrastruttura lineare energetica e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale. ";

- all'art. 52-quater che "Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. ";

- all'art. 52-bis, comma 6, che "Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche si applicano, per quanto non previsto dal presente Capo, le disposizioni del presente testo unico in quanto compatibili."

Il primo dato da sottolineare è che secondo l'art. 52-quater, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, avviene con un procedimento unico mediante convocazione di una conferenza di servizi. ² Ne consegue che gli interessati verranno avvisati dell'avvio del procedimento, produttivo di tutti gli effetti giuridici nei loro confronti, in un unico momento e con un'unica comunicazione personale o un'unica pubblicazione (che deve pertanto specificare in modo chiaro gli effetti che derivano dall'autorizzazione rilasciata a seguito del procedimento unico).

Dall'esame delle normative indicate, può dirsi che le forme di pubblicità richieste sono le seguenti.

¹. Qualora i destinatari siano più di 50 o nel caso in cui le comunicazioni o notificazione non siano eseguite per irreperibilità o assenza del proprietario, ai sensi dell'art. 52-ter, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 330 del 2004, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante l'iter per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità è effettuato mediante pubblico avviso affisso:

- a. all'albo pretorio dei Comuni interessati,
- b. su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale,
- c. sul sito informatico della Regione nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall'opera, ove istituito.

Gli interessati possono formulare osservazioni entro i successivi 30 giorni. Si precisa che il D.P.R. n. 327 del 2001, come modificato dal D.Lgs. n. 330 del 2004, non prevede ipotesi in cui alle comunicazioni o notificazioni personali si aggiungano altre forme di pubblicità (pubblicazioni all'albo pretorio o nel quotidiano o nel sito informatico). Si prevede invece che qualora le comunicazioni o notificazioni non siano possibili (perché i destinatari sono più di 50, per irreperibilità o assenza del proprietario, perché il proprietario è morto e dai registri non risulta il proprietario attuale, ecc.), si dia luogo ad un avviso nell'albo pretorio, nel quotidiano ed eventualmente anche nel sito informatico.

². Fuori dalle ipotesi tassative di cui al punto precedente (art. 52-ter, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 327 del 2001, come modificato dal D.Lgs. n. 330 del 2004), cioè qualora l'esproprio interessi meno di 50 persone e non ricorra la situazione di irreperibilità o assenza del proprietario, si deve ritenere che la prevalenza del

D.Lgs. n. 330 del 2004 sulla L.R. n. 37 del 2002 (in forza del principio di successione temporale di leggi) comporti la prevalenza anche delle altre disposizioni del Testo Unico, richiamate dallo stesso decreto legislativo (l'art. 52-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 330 del 2004 rinvia, per quanto non previsto dallo stesso, alle disposizioni del Testo Unico); ne consegue che se non ricorrono i presupposti previsti dall' art. 52-ter, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 330 del 2004, per effettuare le pubblicazioni sull'albo pretorio e sul quotidiano (sostitutive delle comunicazioni personali), l'autorità competente sarà tenuta ad effettuare ai fini espropriativi esclusivamente la comunicazione o notificazione personale.

La diversa interpretazione secondo la quale in tali casi si potrebbe dare luogo alle forme di pubblicità e comunicazione previste dalla L.R. n. 37 del 2002 (art. 11 e 16), appare incoerente rispetto al principio della successione temporale di norme e con il disposto coordinato dell'art. 52-bis, comma 7, del d.lgs. n. 330 del 2004, secondo cui "Le disposizioni del presente Capo operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando non esercitano la propria potestà legislativa" e del comma 6 della stessa disposizione, secondo cui "Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche si applicano, per quanto non previsto dal presente Capo, le disposizioni del presente testo unico in quanto compatibili".

¹ L'art. 52-bis, comma 7, del D.P.R. n. 327 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 330 del 2004, dispone " Le disposizioni del presente Capo operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando non esercitano la propria potestà legislativa."

² In generale nel D.P.R. n. 327 del 2002 e nella L.R. n. 37 del 2002, la procedura espropriativa si articola in fasi distinte, ognuna delle quali produttiva di effetti giuridici diversi (apposizione del vincolo espropriativo, pubblica utilità, ecc.) e quindi richiedente apposite comunicazioni e pubblicazioni.

Testi correlati:

- [Art. 30 Modifiche alla L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 \(LEGGE REGIONALE n. 37/2002: DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI n. 37 del 19/12/2002\)](#)